

Nelle Srl niente limitazioni per le assemblee a distanza

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 07 GENNAIO 2026 | Angelo Busani

Per le assemblee societarie da svolgersi nel 2026 si deve tener conto di un intreccio di regole, di fonte sia legislativa che professionale: l'articolo 11 della legge 21/2024 (la cosiddetta legge Capitali), l'articolo 4, comma 11, del Dl 200/2025 appena emanato (il cosiddetto Milleproroghe 2025) e la massima 216 di recente pubblicata dal Consiglio notarile di Milano. Vediamo di fare il punto della situazione.

Strumenti di telecomunicazione Le assemblee di Srl (società a responsabilità limitata) si possono in ogni caso svolgere con tutti i partecipanti (o parte di essi) non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non preveda la possibilità di utilizzare collegamenti via audio o video. La stessa affermazione si può ripetere per le Spa (società per azioni), ma solo fino al 30 settembre 2026: dopo questa data, per svolgere assemblee virtuali di Spa occorre un'apposita previsione statutaria: ma con la precisazione che, in mancanza di tale clausola, la necessità della presenza fisica riguarda solo i soci, e non anche gli amministratori e i sindaci, i quali possono in ogni caso intervenire mediante un collegamento audio o video.

Assemblea totalitaria di Spa Anche se lo statuto della Spa sia privo di una clausola che abilita l'assemblea non in presenza, è lecito (sia prima che dopo il 30 settembre 2026) lo svolgimento dell'assemblea di Spa con tutti i partecipanti, o parte di essi, collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l'assemblea stessa come totalitaria e cioè vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Assemblea in luogo fisico Se l'assemblea è convocata in un luogo fisico (e sia lecito il collegamento via audio o video, come sopra precisato), in tale luogo deve necessariamente trovarsi il segretario dell'assemblea, a prescindere dal fatto che il verbale venga compilato mediante scrittura privata o che venga redatto da un notaio. Nel luogo fisico di convocazione non deve anche trovarsi il presidente dell'assemblea, il quale può dirigerla da remoto: e ciò pure nel caso in cui lo statuto della società (come spesso accade) imponga la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo. Infatti, il verbale dell'assemblea può essere redatto (e poi firmato dal presidente e dal segretario) anche dopo la chiusura dell'assemblea; e, se redatto da un notaio, può recare solo la firma di quest'ultimo, non dovendo esser firmato anche dal presidente. **Avviso di convocazione** In tutti i casi, sopra illustrati, in cui sia lecito svolgere un'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, l'avviso di convocazione (anche se lo statuto non disponga alcunché sul punto) può non indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione, ma può imporre il collegamento audio-video per chiunque intenda partecipare. A maggior ragione, è legittima una clausola statutaria secondo la quale sia consentito che, mediante una disposizione in tal senso contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee, venga prescritto che a esse si possa partecipare solo mediante un collegamento audio-video. **Società quotate** Fino al 30 settembre 2026 per le assemblee delle società quotate può, in ogni caso, essere nominato il rappresentante designato ed essere imposto ai soci, mediante disposizione contenuta nell'avviso di convocazione, di esprimere il voto avvalendosi necessariamente del rappresentante designato (con ciò impedendo la loro partecipazione personale all'assemblea, nemmeno via audio o video). La stessa regola vale per le Spa ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le cooperative e le mutue assicuratrici. Dal 30 settembre 2026 in avanti la possibilità di imporre che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società sarà limitato alle sole società quotate (e alle Spa ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) il cui statuto contenga una clausola in tal senso.